



**Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI], RS 837.0)
del 25 giugno 1982**

Articoli da rivedere

Indicazioni concernenti le modifiche:

Le modifiche sono evidenziate con un colore.

Il testo soppresso è barrato.

Art. 2 cpv. 2 lett. f (nuovo)

² Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

f. i disoccupati che conseguono un guadagno secondo l'articolo 23 capoverso 3^{bis} primo periodo.

Modifica

Secondo l'articolo 23 capoverso 3^{bis} LADI, un guadagno conseguito nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico (ad es. programmi di occupazione dei Cantoni o dei Comuni) non è assicurato (cfr. motivazione relativa al nuovo art. 23 cpv. 3^{bis} LADI). Con il nuovo articolo 2 capoverso 2 lettera f LADI si intende garantire che le persone che partecipano a simili provvedimenti non debbano pagare i contributi AD. Lo stesso vale per la quota a carico del datore di lavoro.

Motivazione

Se il reddito ottenuto da simili attività non è più assicurato, su tale reddito non devono neppure essere prelevati i contributi AD. Nessuno deve essere tenuto a pagare contributi AD se essi non permettono di acquisire almeno potenzialmente un diritto all'indennità di disoccupazione (principio di equivalenza/principio di assicurazione). Anche l'attuale articolo 2 capoverso 2 lettera e LADI si basa su questo principio.

Art. 3 cpv. 2

² L'aliquota di contribuzione ammonta al ~~2~~ **2,2** per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Modifica

L'aliquota di contribuzione ordinaria è portata dal 2 al 2,2%.

Motivazione

In base ai dati più recenti, il numero medio di disoccupati ammonta a 125 000 persone. L'aumento della cifra di riferimento dei disoccupati da 100 000 a 125 000 unità comporta per l'assicurazione contro la disoccupazione, secondo il modello di calcolo, spese supplementari del 20% circa, per un ammontare di 1 miliardo di franchi circa. Se si volessero finanziare le spese supplementari unicamente con nuove entrate bisognerebbe aumentare l'aliquota di contribuzione dello 0,4%, portandola al 2,4%. Si propone invece di aumentare l'aliquota di contribuzione ordinaria al 2,2% - misura che permetterà di generare entrate supplementari pari a 460 milioni di franchi - e di risparmiare il resto sulle spese.

I rappresentanti dei datori di lavoro presso la commissione di esperti vorrebbero che i contributi salariali fossero aumentati soltanto per un periodo limitato nel caso in cui fosse raggiunto il limite d'indebitamento. I rappresentanti dei lavoratori vorrebbero invece un'aliquota di contribuzione più elevata.

Conseguenze finanziarie

Questa modifica comporta entrate supplementari di circa 460 milioni di franchi all'anno.

Persone interessate

La modifica interessa in maniera equivalente tutti coloro che versano contributi.

Art. 11 cpv. 4

~~⁴ L'indennità di vacanze che l'assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.~~

⁴ La perdita di lavoro non è computabile fino a concorrenza delle indennità ricevute per le vacanze non godute o le ore in esubero.

Modifica

Le indennità percepite durante o al termine di un rapporto di lavoro per le vacanze non godute o le ore in esubero (ore straordinarie, ore supplementari, ecc.) generano una perdita di lavoro non computabile. In altri termini, l'assicurato non ha diritto ad alcuna indennità di disoccupazione finché le indennità ricevute per le vacanze o le ore in esubero coprono la perdita di lavoro subita.

Motivazione

Con questa disposizione si intende impedire che l'assicurato abbia diritto da subito all'indennità di disoccupazione (ID) nonostante le indennità percepite durante o al termine del suo rapporto di lavoro per le vacanze o le ore in esubero. L'assicurazione contro la disoccupazione non deve intervenire fintantoché l'assicurato, grazie alle indennità ricevute per le vacanze o le ore in esubero, non subisce alcuna perdita di guadagno.

Questa regolamentazione potrebbe comportare un aumento di lavoro per le casse di disoccupazione: esse dovranno infatti determinare la perdita di lavoro non computabile analizzando i rapporti di lavoro e i periodi di inattività per stabilire il numero di ore in esubero e le indennità di vacanze non compensate con un corrispondente congedo.

Persone interessate

Il differimento delle prestazioni comportato da questa disposizione colpisce in maniera diversa gli assicurati a seconda del settore a cui appartengono. I settori maggiormente interessati sono quelli con attività stagionali in cui le ore in esubero sono frequenti (in particolare l'edilizia e la ristorazione).

Art. 18 Periodi di attesa

¹ Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa **generale** di cinque giorni di disoccupazione controllata.

^{1bis} Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa **generale** determinati gruppi di assicurati.

² Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione **in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a e capoverso 3** possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa **speciale** di **260 giorni**. ~~12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.~~ **Esse non devono compiere il periodo di attesa fissato nel capoverso 1.**

^{2bis} Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa speciale di cinque giorni.

³ Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa **speciale** stabilito dal Consiglio federale.

⁴ Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie i presupposti del diritto all'indennità. Ogni giorno di disoccupazione controllata è considerato giorno di attesa.

⁵ I giorni durante i quali l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione sono dedotti dal periodo di attesa.

Modifica dei capoversi 1, 1^{bis} e 3

Precisazione di natura linguistica e sistematica.

Motivazione relativa ai capoversi 1, 1^{bis} e 3

Designazione più chiara del periodo di attesa generale e dei periodi di attesa speciali.

Modifica dei capoversi 2 e 2^{bis}

Il periodo di attesa imposto alle persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a (formazione scolastica, riqualificazione, perfezionamento) è portato da 120 a 260 giorni. I motivi previsti all'articolo 6 capoverso 1 OADI (avere più di 25 anni, beneficiare di una formazione professionale completa e avere obblighi di mantenimento nei confronti di figli) non danno più diritto a una riduzione di tale periodo di attesa speciale. Osservando il periodo di attesa di 260 giorni

l'assicurato compie allo stesso tempo anche il periodo di attesa generale di 5 giorni di cui all'articolo 18 capoverso 1 LADI.

Il periodo di attesa imposto alle persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù del capoverso 3 LADI (ritorno in Svizzera dopo un soggiorno all'estero) viene portato da 5 a 260 giorni.

Gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 LADI devono osservare, come previsto finora, un periodo di attesa speciale di 5 giorni.

Motivazione relativa ai capoversi 2 e 2^{bis}

Il periodo di attesa speciale viene portato a 260 giorni per alcuni assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in modo da rendere più difficile il loro accesso all'assicurazione contro la disoccupazione. Si tratta infatti di persone che, in genere, hanno buone opportunità di trovare un lavoro. Sono interessati in particolare coloro che si mettono a disposizione del mercato del lavoro al termine di una formazione, di un perfezionamento professionale o di una riqualificazione nonché i cittadini svizzeri e stranieri titolari di un permesso di domicilio che ritornano in Svizzera dopo aver seguito una formazione o esercitato un'attività dipendente all'estero. Queste categorie di assicurati non sono colpite da un evento inatteso. Come previsto finora, i giovani possono eventualmente partecipare a un semestre di motivazione secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI (cfr. motivazione relativa al capoverso 5).

Tutti gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione devono compiere, come è stato il caso finora, un periodo di attesa speciale di 5 giorni essendo stati esonerati in seguito a un evento inatteso, come ad esempio malattia, infortunio, separazione, divorzio, morte del coniuge, che li ha costretti a cercare un lavoro senza esservi preparati.

Modifica del capoverso 4

Durante il periodo di attesa generale e il periodo di attesa speciale l'assicurato deve adempiere i presupposti del diritto all'indennità di cui all'articolo 8 LADI. Con questa modifica vengono trasposti nella legge gli attuali articoli 6 capoverso 6 secondo periodo e 6a capoverso 1 secondo periodo OADI.

Il periodo di attesa generale e i periodi di attesa speciali non vengono più ammortizzati in funzione del valore effettivo, bensì su base temporale. In altri termini, ogni giorno di disoccupazione controllata è considerato un giorno di attesa, anche se l'assicurato non percepisce un'indennità giornaliera intera in seguito, ad esempio, a un guadagno intermedio.

Motivazione relativa al capoverso 4

Come previsto finora, l'assicurato deve adempiere i presupposti del diritto all'indennità durante tutto il periodo di attesa; in particolare, deve mettersi a disposizione per il collocamento.

Per ogni giorno di disoccupazione controllata l'assicurato compirà un giorno di attesa, indipendentemente dal fatto che consegua o meno un guadagno intermedio ("deduzione temporale"). Se i giorni di attesa fossero ammortizzati in base al valore effettivo, un assicurato che deve osservare un periodo di attesa di 260 giorni potrebbe non aver diritto alle indennità giornaliere durante l'intero termine quadro per la riscossione della prestazione dato che, con un tasso di occupazione ad esempio del 30%, non riuscirebbe a compiere il suo periodo di attesa.

Modifica del capoverso 5

Con questa modifica viene trasposto nella legge l'attuale articolo 6 capoverso 1^{ter} OADI.

Motivazione relativa al capoverso 5

Come previsto finora, le persone che non dispongono di una formazione professionale completa possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa. In tal modo i giovani disoccupati hanno accesso a un provvedimento inerente al mercato del lavoro pensato appositamente per loro.

Si prevede, d'altra parte, di stralciare l'attuale articolo 6 capoverso 1^{bis} OADI. In tal modo gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che non partecipano a un semestre di motivazione non possono partecipare, durante il periodo di attesa, a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori presso la commissione di esperti si sono opposti all'aumento del periodo di attesa.

Conseguenze finanziarie

L'aumento del periodo di attesa permette di risparmiare all'incirca 90 milioni di franchi.

Persone interessate

Sono interessati dall'aumento a 260 giorni del periodo di attesa speciale gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 LADI. Si tratta delle persone che si mettono a disposizione del mercato del lavoro al termine di una formazione, di un perfezionamento professionale o di una riqualificazione (93%) e dei cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso di domicilio che ritornano in Svizzera dopo aver seguito una formazione o esercitato un'attività dipendente all'estero in uno Stato non membro dell'UE né dell'AELS (7%).

Le conseguenze dell'aumento del periodo di attesa speciale saranno attenuate per i giovani che hanno terminato la scuola dell'obbligo, i titolari di un diploma di maturità, i giovani che hanno interrotto un tirocinio, ecc. in quanto essi potranno partecipare a un semestre di motivazione, ossia un provvedimento inerente al mercato di lavoro adeguato e pertinente per combattere la disoccupazione giovanile.

Art. 22 cpv. 2 lett. a e c

² Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli; l'obbligo di mantenimento ai sensi della presente legge si estingue al più tardi quando il figlio raggiunge i 25 anni di età;

c. ~~non sono invalidi (art. 8 LPGA⁴);~~ non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno al 40 per cento.

Modifica del capoverso 2 lettera a

Delimitazione dell'obbligo di mantenimento.

Modifica del capoverso 2 lettera c

Armonizzazione del testo e del contenuto dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c e dell'articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI riguardo all'importo dell'indennità giornaliera, al numero massimo di indennità giornaliere e al grado di invalidità minimo preso in considerazione. Stralcio di "ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo".

Motivazione relativa al capoverso 2 lettera a

Secondo l'articolo 22 capoversi 1 e 2 lettera a LADI, i disoccupati ricevono un'indennità giornaliera pari all'80% se hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli. Nella LADI l'obbligo di mantenimento non è limitato all'età di 25 anni; nella sua giurisprudenza il TFA ha stabilito che, non esistendo una regolamentazione nella LADI, in materia di assicurazione contro la disoccupazione si applica la norma prevista dal Codice civile, secondo cui l'obbligo di mantenimento non si estingue quando il figlio compie 25 anni di età ma soltanto quando questi conclude la propria formazione (DTFA, causa K. del 13.2.2004, C 103/03).

Con la presente modifica l'obbligo di mantenimento viene adeguato alle legislazioni cantonali, in base a cui i sussidi di formazione vengono versati al massimo fino al compimento del 25esimo anno d'età. L'esecuzione viene così uniformata e semplificata in quanto si determina con chiarezza il momento a partire da cui l'indennità giornaliera ridiscende al 70%. Questa modifica permette di evitare accertamenti onerosi per stabilire il livello di formazione raggiunto dal figlio per il quale vi è un obbligo di mantenimento e di migliorare il coordinamento con le altre assicurazioni sociali.

Secondo quanto sostenuto dal TFA, fintantoché il legislatore non prevede eccezioni nella legge o nell'ordinanza, l'obbligo di mantenimento applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione è disciplinato in base al Codice civile (DTFA, causa K del 13.2.2004, C 103/03). Nulla si oppone quindi, secondo il TFA, all'introduzione di una simile regolamentazione speciale in deroga al Codice civile.

Motivazione relativa al capoverso 2 lettera c

Anche se la nozione di invalidità è stata uniformata all'articolo 8 LPGGA, nella pratica i capoversi 2 lettera c degli articoli 22 e 27 sono fonte di trattamenti disuguali e insoddisfacenti per assicurati che si trovano in situazioni identiche.

Secondo la regolamentazione attuale sono considerati invalidi ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 lettera c LADI le persone che riscuotono una rendita d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità (LAI), dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) o dell'assicurazione militare (LAM) o che hanno richiesto una tale rendita (cfr. art. 33 cpv. 3 OADI). La riscossione di una rendita minima di una delle assicurazioni summenzionate (cfr. tabella) influisce già sull'importo dell'indennità giornaliera. La riscossione di una rendita di invalidità del secondo pilastro non viene per contro menzionata. Il grado di invalidità minimo che dà diritto a una rendita varia in funzione dell'assicurazione: per la LAI è del 40% mentre per la LAINF è del 10%. La LAM non prevede invece alcuna soglia minima.

Oltre all'importo del tasso d'indennità bisognerebbe armonizzare, nell'ambito della presente revisione, anche il numero massimo di indennità giornaliere modificando l'articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI (cfr. relativa modifica). Nella versione attuale, l'articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI menziona le rendite di invalidità della LAI e della LAINF, la cui riscossione dà diritto a 520 indennità giornaliere. Non si fa invece riferimento a coloro che beneficiano di una rendita di invalidità della LAM e del secondo pilastro.

La seguente tabella mostra la situazione insoddisfacente che vige attualmente nei singoli rami assicurativi.

	Rendita a partire da un grado di invalidità del	Tasso d'indennità	Numero di indennità giornaliere
LAI	40%	80%	520
LAINF	10%	80%	520
LAM	1%	80%	400
LPP	40%	70%	400

Per stabilire il tasso d'indennità e il numero di indennità giornaliera è ora determinante il grado di invalidità minimo del 40%, indipendentemente dal fatto che sia stato fissato dall'AI o da un'altra assicurazione. Le persone che adempiono questo presupposto hanno diritto a un'indennità giornaliera più elevata e a un numero di indennità superiore, a prescindere dal tipo di assicurazione invalidità (LAI, LAM, LAINF, LPP).

Il prolungamento della durata di riscossione dell'indennità dipende, tra l'altro, dalla difficoltà a trovare un lavoro riscontrata dai beneficiari di una rendita di invalidità o da coloro che ne richiedono una.

L'uniformazione a un grado di invalidità minimo del 40% è giustificata se si considera che già attualmente la maggior parte delle persone interessate da queste disposizioni riscuotono una rendita AI ai sensi della LAI e hanno quindi un grado di invalidità di almeno il 40%. A ciò si aggiunge il fatto che la difficoltà a trovare un impiego menzionata in precedenza è minore se il grado di invalidità è inferiore al 40%.

Con la modifica proposta la regolamentazione viene uniformata nel modo seguente: a partire da un grado di invalidità del 40% tutti gli assicurati ricevono le stesse prestazioni dell'AD, a prescindere dall'istituto assicurativo:

	Nuovo grado di invalidità determinante per l'AD	Tasso d'indennità	Numero di indennità giornaliera
LAI	dal 40%	80%	520
LAINF	dal 40%	80%	520
LAM	dal 40%	80%	520
LPP	dal 40%	80%	520

Questa modifica permette di eliminare le differenze oggettivamente ingiustificate all'interno delle assicurazioni che coprono il rischio d'invalidità. Essa corrisponde inoltre alla dottrina (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, cifra marg. 347segg. in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV: Soziale Sicherheit, 2a edizione aggiornata e completata, Basilea 2007).

L'armonizzazione prevista all'articolo 22 capoverso 2 lettera c e all'articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI riguarda unicamente l'importo dell'indennità (70% invece di 80%) e il numero massimo di indennità giornaliera (400 invece di 520 indennità giornaliera) e non il diritto all'indennità di disoccupazione in sé e per sé. L'assicurazione contro la disoccupazione continua ad essere tenuta, conformemente all'articolo 70 capoverso 2 lettera b LPGa, a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata.

Art. 23 cpv. 3^{bis}, 4 e 5

3^{bis} Un guadagno conseguito nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

~~⁴ Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione, per quanto il guadagno intermedio raggiunga il limite minimo conformemente al capoverso 1.~~

~~⁵ L'importo dei pagamenti compensativi da prendere in considerazione non deve superare l'importo del guadagno intermedio ottenuto durante il periodo di controllo.~~

Modifica del capoverso 3^{bis}

Un guadagno conseguito nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro (PML) finanziato dall'ente pubblico non deve più poter essere assicurato.

Motivazione relativa al capoverso 3^{bis}

L'obiettivo della politica del mercato del lavoro consiste nel reinserire il più rapidamente possibile le persone in cerca d'impiego nella vita attiva. A questo obiettivo dovrebbero mirare anche le autorità preposte al mercato del lavoro e le autorità sociali. È inoltre nell'interesse dell'ente pubblico creare impieghi reali e non occupare i disoccupati soltanto nell'ambito di programmi di occupazione. Pertanto, bisognerebbe evitare che i programmi di occupazione siano organizzati con l'unico scopo di generare periodi di contribuzione. L'accento deve essere posto sul reinserimento. Con questa modifica si vuole garantire che il diritto all'indennità risulti unicamente dall'esercizio di un'attività lucrativa normale e non dalla partecipazione a un PML. La situazione è diversa nel caso degli assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 LADI) e degli assegni di formazione (art. 66a LADI) in quanto i beneficiari di tali prestazioni lavorano nel cosiddetto mercato del lavoro primario. I guadagni conseguiti e i periodi di contribuzione risultanti devono, quindi, dare diritto a prestazioni dell'AD. Ciò corrisponde tra l'altro alla prassi attuale.

Il Consiglio federale emanerà a livello di ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.

Modifica dei capoversi 4 e 5

Per calcolare il guadagno assicurato nel termine quadro successivo non verranno più prese in considerazione le indennità compensative (dette anche pagamenti compensativi) non soggette a contribuzione.

Motivazione relativa ai capoversi 4 e 5

Il guadagno intermedio continua a essere interessante nonostante questa modifica in quanto conserva tutti i suoi vantaggi nel primo termine quadro (reddito più elevato, acquisizione di nuovi periodi di contribuzione).

Esempio

GA nel vecchio TQR	fr. 5 000.--
GI mensile nel vecchio TQR	fr. 3 000.--
Perdita di lavoro	fr. 2 000.-- (GA – GI)
Indennità compensative	fr. 1 600.-- (80% della perdita di lavoro di fr. 2 000)
GA nel nuovo TQR secondo la vecchia regolamentazione	fr. 4 600.-- (GI fr. 3 000 + ind. comp. fr. 1 600)
GA nel nuovo TQR secondo la nuova regolamentazione	fr. 3 000.-- (GI fr. 3 000 senza ind. comp.)

Legenda

GA:	guadagno assicurato
GI:	guadagno intermedio
TQR:	termine quadro per la riscossione della prestazione
Ind. comp.:	indennità compensative

Il fatto di prendere in considerazione le indennità compensative per calcolare il guadagno assicurato in un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, come finora previsto, non corrisponde al principio di assicurazione secondo cui soltanto le prestazioni soggette a contribuzione dovrebbero essere assicurate. Anche l'attuale regolamentazione complementare, in base a cui le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione non soggette a contribuzione aumentano il guadagno assicurato in un nuovo termine quadro, è in contraddizione con tale principio.

La misura proposta garantisce la parità di trattamento rispetto agli assicurati che si iscrivono per la prima volta alla disoccupazione e che sono rigorosamente trattati secondo il principio di assicurazione: il loro guadagno assicurato è determinato unicamente sulla base del reddito soggetto a contribuzione. Più basso è il reddito, meno elevato sarà il loro guadagno assicurato.

Le indennità compensative corrispondono a un supplemento salariale che può avere effetti indesiderabili (cfr. in particolare lo studio dell'Ufficio BASS sulla valutazione della regolamentazione del guadagno intermedio in Svizzera, pubblicata dalla SECO in *Arbeitsmarktpolitik Nr. 1*). Per le persone in cerca d'impiego che conseguono un guadagno intermedio la generosa regolamentazione attuale, unica in Europa, potrebbe in particolare comportare degli incentivi negativi: esse potrebbero non essere sufficientemente stimolate a cercare un lavoro fisso in quanto, grazie al guadagno intermedio, possono rinnovare il loro diritto alle prestazioni per diversi termini quadro.

Con la modifica prevista vengono mantenuti gli aspetti positivi del guadagno intermedio nel primo termine quadro per la riscossione (1. incentivo finanziario, 2. acquisizione di periodi di contribuzione per un nuovo diritto all'indennità di disoccupazione, 3. esaurimento meno veloce delle indennità giornaliere).

Questa misura presenta un importante potenziale di risparmio e semplifica considerevolmente l'esecuzione della legge.

I rappresentanti dei lavoratori presso la commissione di esperti si sono opposti a questa proposta.

Conseguenze finanziarie

Capoverso 3^{bis}

Questa modifica dovrebbe permettere di risparmiare all'incirca 90 milioni di franchi all'anno.

Capoversi 4 e 5

Questa modifica dovrebbe comportare risparmi annui pari a circa 79 milioni di franchi.

Art. 24 cpv. 4

⁴ Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste **al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione durante due anni al massimo** nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli **ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera a** o che hanno più di 45 anni.

Modifica

Adeguamento della base legale dell'articolo 41*b* OADI.

Introduzione di un rinvio all'articolo 22 capoverso 2 lettera a LADI.

Motivazione

Con questa disposizione viene creata, per gli assicurati che si ritrovano disoccupati nei quattro anni precedenti l'età del pensionamento e che hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari, ossia il cui periodo di riscossione dell'indennità è superiore a due anni, una base legale affinché possano percepire indennità compensative per tutto il periodo di riscossione dell'indennità. Lo stesso vale per gli assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli.

Per quanto riguarda la durata dell'obbligo di mantenimento, si rinvia alla motivazione relativa all'articolo 22 capoverso 2 lettera a LADI.

Art. 27 cpv. 2 e 5

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 260 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b. 400 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 15 mesi in totale;
- c. 520 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e
 1. ha compiuto 55 anni o
 2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno al 40 per cento.

~~⁵ In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliera di cui al capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone.~~

Variante allo stralcio del capoverso 5

- ⁵ Su richiesta di un Cantone, il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo, ogni volta per un massimo di sei mesi, il numero di indennità giornaliera di cui al capoverso 2 lettere a e b¹, se
- a. il tasso di disoccupazione è in aumento a livello svizzero,
 - b. il tasso di disoccupazione nel Cantone è elevato e
 - c. il Cantone partecipa alle spese nella misura del 40 per cento.

Capoverso 6

⁶ Il tasso di disoccupazione è considerato in aumento a livello svizzero se, durante un periodo di riferimento di sei mesi, il tasso di disoccupazione medio è superiore di 0,3 punti percentuali al valore registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Il tasso di disoccupazione in un Cantone è ritenuto elevato se, durante il periodo di riferimento, raggiunge in media almeno il 5 per cento. Il periodo di riferimento inizia a decorrere otto mesi prima della data d'inizio dell'aumento richiesto e si estende sui primi sei mesi di detto periodo.

Modifica del capoverso 2, in generale

Introduzione di un numero massimo graduale di indennità giornaliera in funzione del periodo di contribuzione.

Motivazione relativa al capoverso 2, in generale

Conformemente al principio di assicurazione, il numero massimo di indennità giornaliera, ossia la durata di riscossione dell'indennità, dipende dalla durata del periodo di contribuzione. Colui che versa più contributi ha diritto a una durata di riscossione più lunga. Nella LADI in vigore fino al 31.12.1996, la durata di riscossione dell'indennità dipendeva già dal periodo di contribuzione.

¹ Tiene conto della proposta fatta per l'articolo 27 capoverso 2 LADI che prevede un numero di indennità giornaliera (IG) dipendenti dalla durata del periodo di contribuzione (PC). PC di 12 mesi = 260 IG / PC di 15 mesi = 400 IG

Questa nuova regolamentazione comporterà la perdita di una parte del diritto all'indennità di disoccupazione (ID) in primo luogo per le persone con un periodo di contribuzione superiore a 12 mesi e inferiore a 15 mesi e che oggi avrebbero diritto a più di 260 indennità giornaliere. Inoltre, le persone di 55 anni e più con un periodo di contribuzione superiore a 18 mesi e inferiore a 22 mesi avranno diritto soltanto a 400 indennità contro le attuali 520.

Il 54% delle persone interessate da questa modifica sarebbero di nazionalità svizzera. Rispetto al totale delle persone che percepiscono l'ID, per il 60% svizzeri, questi ultimi ne sarebbero pertanto proporzionalmente meno colpiti.² Gli assicurati più anziani, con una durata media di riscossione generalmente più lunga, sarebbero colpiti da questa misura in maniera maggiore rispetto alla media. Il 24 % delle persone interessate dovrebbe avere più di 55 anni mentre soltanto il 16% di tutte le persone che riscuotono l'ID rientra in questa classe d'età. Con una percentuale del 55% gli uomini, che rappresentano il 50% dei beneficiari dell'ID, sarebbero interessati in maniera leggermente superiore alla media. Lo stesso vale per le persone sposate o divorziate, il che dovrebbe dimostrare in particolare il fatto che questa categoria include spesso beneficiari di ID più anziani. La persone invalide, invece, non dovrebbero praticamente essere toccate da questa nuova regolamentazione (circa 200 persone)³.

I rappresentanti dei lavoratori presso la commissione di esperti si sono opposti a questa proposta.

Conseguenze finanziarie relative al capoverso 2

Risparmi pari a 114 milioni di franchi.

Modifica del capoverso 2 lettera c numero 2

La richiesta di una rendita di invalidità dovrebbe dar diritto a un numero maggiore di indennità giornaliere soltanto a partire dal momento in cui è stato constatato un grado di invalidità del 40%. Il passaggio "ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo" viene stralciato.

Motivazione relativa al capoverso 2 lettera c numero 2

Oltre ad uniformare l'importo del tasso d'indennità (modifica dell'art. 22 cpv. 2 lett. c), nell'ambito della presente revisione si propone di modificare l'articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI per armonizzare anche il numero massimo di indennità giornaliere. Nella versione attuale, l'articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI menziona le rendite di invalidità della LAI e della LAINF, la cui riscossione dà diritto a 520 indennità giornaliere. Non si fa invece riferimento a coloro che beneficiano di una rendita di invalidità della LAM e del secondo pilastro.

La seguente tabella mostra la situazione insoddisfacente che vige attualmente nei singoli rami assicurativi.

	Rendita a partire da un grado di invalidità del	Tasso d'indennità	Numero di indennità giornaliere
LAI	40%	80 %	520
LAINF	10%	80%	520
LAM	1%	80%	400
LPP	40%	70%	400

² In questo riepilogo non si tiene conto del fatto che, in ogni caso, le persone attive di nazionalità svizzera sono meno spesso beneficiarie dell'ID rispetto ai cittadini stranieri e che quindi esse subiscono un rischio minore.

³ Ciò è riconducibile al fatto che, prima di diventare invalide, queste persone erano in generale vincolate da un rapporto di lavoro e avevano quindi un periodo di contribuzione superiore a 22 mesi.

Per stabilire il tasso d'indennità e il numero di indennità giornaliera è ora determinante il grado di invalidità minimo del 40%, indipendentemente dal fatto che sia stato fissato dall'AI o da un'altra assicurazione. Le persone che adempiono questo presupposto hanno diritto a un'indennità giornaliera più elevata e a un numero di indennità superiore, a prescindere dal tipo di assicurazione invalidità (LAI, LAM, LAINF, LPP).

Il prolungamento della durata di riscossione dell'indennità dipende, tra l'altro, dalla difficoltà a trovare un lavoro riscontrata dai beneficiari di una rendita di invalidità o da coloro che ne richiedono una.

L'uniformazione a un grado di invalidità minimo del 40% è giustificata se si considera che già attualmente la maggior parte delle persone interessate da queste disposizioni riscuotono una rendita AI ai sensi della LAI e hanno quindi un grado di invalidità di almeno il 40%. A ciò si aggiunge il fatto che la difficoltà a trovare un impiego menzionata in precedenza è minore se il grado di invalidità è inferiore al 40%.

Il passaggio "ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo" viene stralciato. Scopo della LAI e in particolare della 5a revisione dell'AI sono una registrazione più rapida degli assicurati - se possibile già prima che questi si ritrovino senza lavoro - un esame più rapido dei dossier e una procedura di decisione più celere riguardo ai provvedimenti di reintegrazione. Prioritari per ottenere un impiego sono i cosiddetti provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d progetto LAI). Non è quindi più necessario prolungare la durata di riscossione dell'indennità. Per di più, il fatto che una domanda di rendita di invalidità comporti un miglioramento delle prestazioni dell'AD può avere effetti indesiderati: la prospettiva di un numero di indennità giornaliera più elevato potrebbe infatti incitare le persone a presentare una richiesta di rendita di invalidità.

Inoltre, gli organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione non possono verificare se una richiesta sia o meno priva di possibilità di successo. Lo stralcio di questa disposizione facilita pertanto considerevolmente il lavoro esecutivo.

Con la modifica proposta la regolamentazione viene uniformata nel modo seguente: a partire da un grado di invalidità del 40% tutti gli assicurati ricevono le stesse prestazioni dell'AD, a prescindere dall'istituto assicurativo:

	Nuovo grado di invalidità determinante per l'AD	Tasso d'indennità	Numero di indennità giornaliera
LAI	dal 40%	80%	520
LAINF	dal 40%	80%	520
LAM	dal 40%	80%	520
LPP	dal 40%	80%	520

Questa modifica permette di eliminare le differenze oggettivamente ingiustificate all'interno delle assicurazioni che coprono il rischio d'invalidità. Essa corrisponde inoltre alla dottrina (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, cifra marg. 347segg. in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV: Soziale Sicherheit, 2a edizione aggiornata e completata, Basilea 2007).

L'armonizzazione prevista all'articolo 22 capoverso 2 lettera c e all'articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI riguarda unicamente l'importo dell'indennità (70% invece di 80%) e il numero

massimo di indennità giornaliera (400 invece di 520 indennità giornaliera) e non il diritto all'indennità di disoccupazione in sé e per sé. L'assicurazione contro la disoccupazione continua ad essere tenuta, conformemente all'articolo 70 capoverso 2 lettera b LPGa, a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata.

Modifica del capoverso 5

Stralcio dell'articolo 27 capoverso 5 LADI.

Motivazione relativa al capoverso 5

I risultati prodotti dal capoverso 5 sono insoddisfacenti. Questa disposizione, introdotta con la revisione della LADI del 2003, prevede che i Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata possono chiedere un aumento di 120 indennità giornaliera al massimo a condizione di partecipare alle spese nella misura del 20%. In seguito all'introduzione di questa "disposizione potestativa", alcuni Cantoni (ZH, VS, TI), pur adempiendo tutti i presupposti, non hanno mai fatto valere il loro diritto, mentre altri [BE (Moutier), GE, NE (MS 103), VD] hanno fatto ricorso a questo articolo, in alcuni casi anche più volte. Questa situazione e il fatto che il luogo di domicilio sia determinante per poter beneficiare della misura sono fonte di disparità di trattamento tra gli assicurati. Ad esempio, in caso di chiusura di un'impresa, i diritti degli assicurati variano a seconda del luogo di domicilio. La disparità di trattamento che ne deriva non può essere risolta considerando determinante il luogo dell'ultimo impiego invece del luogo di domicilio. Anche in tal caso risulterebbe una disparità tra disoccupati della stessa regione.

Questa soluzione potrebbe inoltre comportare incentivi negativi: dovendo coprire soltanto il 20% delle spese legate all'aumento del numero massimo di indennità, il Cantone risparmia sui costi in quanto durante questo periodo spende di meno per l'assistenza sociale; dal canto loro, gli assicurati sono meno sollecitati a ritrovare un impiego.

Occorre tra l'altro considerare che è difficile definire "una regione rilevante del Cantone". Attualmente ci si basa sulle regioni MS (mobilità spaziale). Questa ripartizione per regione economica comporta degli inconvenienti in quanto una regione MS può estendersi su due Cantoni (ad esempio la regione 103, che comprende una parte del Canton Berna e una parte del Canton Neuchâtel). Possono pertanto crearsi ulteriori disparità di trattamento tra gli assicurati se un Cantone, contrariamente all'altro, non presenta una domanda di prolungamento o non adempie le necessarie condizioni.

Oltre ai problemi menzionati, la procedura di approvazione del Consiglio federale è complessa e comporta oneri eccessivi per l'amministrazione. Un'altra difficoltà è costituita dalla registrazione degli assicurati e dalla loro informazione.

I rappresentanti dei lavoratori presso la commissione di esperti si sono opposti a questa proposta.

Conseguenze finanziarie relative al capoverso 5

Risparmi pari a 30 milioni di franchi⁴.

⁴ Tenendo conto delle disposizioni entrate in vigore il 1° luglio 2005, che permettono di limitare l'aumento a una determinata classe d'età.

Variante allo stralcio del capoverso 5

Modifica

Precisazione del diritto all'indennità per i Cantoni. Aumento della partecipazione dei Cantoni alle spese dal 20 al 40%. Soppressione della concessione a una regione rilevante del Cantone.

Motivazione

Con questa variante si propone di limitare l'applicazione di questo articolo in maniera maggiore rispetto alla versione attuale ai periodi caratterizzati da un aumento della disoccupazione. Per motivi pratici occorre tuttavia rinunciare ad applicare questa disposizione a singole regioni di un Cantone.

In base alla nuova disposizione, il Consiglio federale dovrebbe poter aumentare di 120 unità il numero di indennità giornaliera di cui al capoverso 2 lettere a e b se vengono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. il tasso di disoccupazione deve essere in aumento a livello svizzero. Questa condizione è adempiuta se, durante un periodo di riferimento di sei mesi, il tasso di disoccupazione medio è superiore di 0,3 punti percentuali al valore registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. In tal modo si vuole impedire che i Cantoni possano chiedere l'applicazione di questa misura in periodi di buona congiuntura in cui il tasso di disoccupazione è costante o in calo. Si vogliono inoltre incoraggiare i Cantoni a impegnarsi attivamente a ridurre il tasso di disoccupazione e i disoccupati a diminuire la durata della disoccupazione.
- b. Il Cantone interessato deve essere colpito da una disoccupazione elevata; ciò significa che il tasso di disoccupazione deve raggiungere, durante il periodo di riferimento, almeno il 5%.
- c. Il Cantone deve partecipare alle spese nella misura del 40%.

Determinanti in materia sono le statistiche della SECO sul tasso di disoccupazione mensile in Svizzera e per Cantone.

La definizione del periodo di riferimento è ripresa dall'attuale articolo 41c capoverso 1 OADI.

Sopprimendo l'espressione "una regione rilevante del Cantone" si intende fornire maggiore chiarezza alla disposizione. Attualmente ci si basa sulle regioni MS (mobilità spaziale). Questa ripartizione per regione economica comporta degli inconvenienti in quanto una regione MS può estendersi su due Cantoni (ad esempio la regione 103, che comprende una parte del Canton Berna e una parte del Canton Neuchâtel). Possono pertanto crearsi ulteriori disparità di trattamento tra gli assicurati se un Cantone, contrariamente all'altro, non presenta una domanda di prolungamento o non adempie le necessarie condizioni.

Conseguenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie non possono essere valutate poiché dipendono in particolare dal fatto che un Cantone che soddisfa tutte le condizioni presenti anche una domanda di prolungamento delle indennità.

Art. 28 cpv. 4

⁴ I disoccupati la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta e che percepiscono prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e ~~alla mezza indennità~~ un'indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Modifica

Precisazione dell'articolo 28 capoverso 4 LADI.

Motivazione

Elaborando l'articolo 28 capoverso 4 LADI, il legislatore intendeva garantire il coordinamento con le altre assicurazioni sociali, in particolare l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 73 LAMal⁵ e art. 5 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati⁶; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n. 30 segg. ad art. 28).

Tuttavia, questo coordinamento non risulta in modo ottimale dal tenore attuale dell'articolo 28 capoverso 4 LADI né dalla relativa prassi, il che comporta problemi nell'esecuzione e disparità di trattamento obiettivamente infondate.

Se un assicurato percepisce, in virtù del diritto attuale, prestazioni di una delle suddette assicurazioni d'indennità giornaliera (assicurazione per perdita di guadagno), l'assicurazione contro la disoccupazione indennizza la capacità lavorativa rimanente che egli può (ancora) fornire sul mercato del lavoro. La somma delle indennità giornaliere dell'assicurazione per perdita di guadagno e dell'assicurazione contro la disoccupazione ammonta sempre al 100%. Questa regolamentazione dovrebbe essere mantenuta per le persone che ricevono prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera.

Per contro, se un assicurato presenta una capacità lavorativa temporaneamente ridotta per un periodo prolungato ma non riceve alcuna prestazione da un'assicurazione d'indennità giornaliera, la situazione risulta essere la seguente: con una capacità lavorativa del 50-74%, egli riceve soltanto un'indennità di disoccupazione del 50% mentre con una capacità lavorativa inferiore al 50% non ha più diritto all'ID. A partire da una capacità lavorativa del 75 %, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera intera.

⁵ Art. 73 LAMal: Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione

Ai disoccupati, in caso d'incapacità lavorativa (art. 6 cpv. 1 LPGa) superiore al 50 per cento, è pagata l'intera indennità giornaliera e, in caso d'incapacità lavorativa superiore al 25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d'assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d'incapacità lavorativa.

⁶ Art. 5 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati: Importo dell'indennità giornaliera

Se l'incapacità lavorativa di un assicurato supera il 50 per cento, l'assicurazione contro gli infortuni versa l'intera prestazione; se supera il 25 per cento ma al massimo raggiunge il 50 per cento versa la metà della prestazione. Se l'incapacità lavorativa è inferiore o uguale al 25 per cento, non è versata alcuna indennità.

Il fatto che il diritto all'indennità non sia legato al grado di capacità lavorativa può talvolta comportare situazioni di disuguaglianza, non conformi alla LADI, e dimostra che questo sistema non è stato concepito per i casi in cui l'interessato non percepisce alcuna indennità per perdita di guadagno.

L'articolo 28 capoverso 4 LADI deve pertanto essere precisato, per ragioni di coordinamento, in modo che soltanto le persone che ricevono prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera siano indennizzate in base a una scala graduale. Gli assicurati senza un'indennità giornaliera in virtù della LAMal o dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati devono essere indennizzati in funzione della loro capacità di lavoro effettiva, come tutti gli altri assicurati.

Nella pratica la formulazione "e alla mezza indennità" è fonte di disparità nel calcolo dell'indennità. La nuova formulazione "un'indennità giornaliera ridotta del 50 per cento" permette di eliminare questa incertezza giuridica.

Art. 36 cpv. 1

¹ Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini **di preannuncio** di ~~annuncio~~ più brevi. ~~L'annuncio~~ **Il preannuncio** dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di ~~sei~~ **tre** mesi.

Modifica

Riduzione a tre mesi del termine per il rinnovo del preannuncio. Sostituzione di "annuncio" con "preannuncio" per uniformare la terminologia.

Motivazione

La prassi già in uso, secondo cui il lavoro ridotto è autorizzato per tre mesi al massimo, deve essere sancita nella legge.

I termini "avvertire, annuncio" di cui al capoverso 1 fanno riferimento al titolo, dove si parla di "preannuncio". Sostituendo "annuncio" con "preannuncio" si vuole uniformare la terminologia in modo da apportare maggiore chiarezza al testo.

Art. 52 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi al massimo quattro mesi dello stesso rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti. L'indennità copre gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.

1^{bis} L'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.

Modifica del capoverso 1

L'indennità per insolvenza (II) non deve coprire, per lo stesso rapporto di lavoro, un periodo superiore a quattro mesi.

Motivazione relativa al capoverso 1

Come previsto finora, l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi prima del verificarsi della fattispecie che genera il diritto all'II (dichiarazione di fallimento, domanda di pignoramento, mancata dichiarazione di fallimento per manifesto indebitamento del datore di lavoro, moratoria concordataria, dilazione del fallimento; art. 51 cpv. 1 e 58 LADI).

Nell'articolo si precisa tuttavia che l'indennità copre i crediti salariali concernenti al massimo quattro mesi dello stesso rapporto di lavoro. In altri termini, per uno stesso rapporto di lavoro vengono coperti quattro mesi di salario al massimo, indipendentemente dal susseguirsi di vari eventi assicurativi, ossia di fattispecie che danno diritti all'indennità per insolvenza (ad es. moratoria concordataria seguita da una dichiarazione di fallimento). Se il lavoratore, ad esempio, ha già riscosso l'indennità per insolvenza per quattro mesi non potrà più far valere un nuovo diritto all'II nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro. Se però ha percepito l'II per una durata inferiore a quattro mesi, nel caso in cui si verifichi un nuovo evento assicurativo egli ne avrà ancora diritto per il lasso di tempo rimanente.

Fissando la durata massima del diritto all'indennità per insolvenza a quattro mesi per lo stesso rapporto di lavoro si intendono eliminare eventuali incentivi negativi evitando, ad esempio, che un datore di lavoro non sottoposto alla procedura di fallimento possa, con ripetute domande di pignoramento, generare di volta in volta un diritto all'indennità per insolvenza di quattro mesi. Questa situazione non offrirebbe alcuna protezione ai lavoratori ma andrebbe a beneficio del datore di lavoro che si libererebbe dall'onere dei salari a scapito dell'assicurazione contro la disoccupazione. In caso di insolvenza del datore di lavoro, lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è di coprire interamente la perdita di guadagno ma di garantirne una compensazione adeguata (art. 1a cpv. 1 lett. d LADI).

Modifica del capoverso 1^{bis}

Non è stata effettuata alcuna modifica materiale. Si tratta semplicemente della trasposizione nella legge dell'articolo 75a OADI.

Motivazione relativa al capoverso 1^{bis}

I crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono coperti in via eccezionale dall'II fintantoché l'assicurato lavorava in buona fede in quanto non poteva ragionevolmente sapere che era stato dichiarato il fallimento. L'II non copre invece mai i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento se si tratta di debiti della massa fallimentare (art. 211 cpv. 2 LEF).

L'assicurato è pure considerato in buona fede se il fallimento del suo datore di lavoro è stato dichiarato mentre era in vacanza. I crediti salariali sorti dopo la dichiarazione del fallimento sono in questo caso coperti fino alla data di ritorno dalle vacanze.

L'II versata per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento non può tuttavia coprire, assieme ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, più di quattro mesi.

Art. 58

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia. ~~ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa~~

Modifica

L'indennità per insolvenza (II) è versata anche agli assicurati che, in caso di moratoria concordataria, non lasciano l'impresa.

Motivazione

Secondo la disposizione attuale, in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento il diritto all'indennità per insolvenza sussiste unicamente per gli assicurati che hanno lasciato (definitivamente) l'impresa. Con questa disposizione il legislatore intendeva evitare che un assicurato percepisse più volte l'II nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro.

Dato che l'articolo 52 capoverso 1 LADI (cfr. relativo commento) fissa ora la copertura dei crediti salariali ad al massimo quattro mesi per lo stesso rapporto di lavoro, indipendentemente dal susseguirsi di varie fattispecie che danno diritto all'indennità per insolvenza, la condizione secondo cui l'assicurato deve aver lasciato definitivamente l'impresa in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento non è più necessaria. La modifica prevista all'articolo 52 capoverso 1 LADI risolve in maniera più pertinente il problema della ripetuta riscossione dell'II in quanto non penalizza gli assicurati e non pregiudica un eventuale risanamento dell'impresa.

Nella pratica, la regolamentazione attuale dell'articolo 58 LADI non si è sempre rivelata efficace. In caso di moratoria concordataria volta a risanare l'impresa, gli assicurati si trovano di fronte a un vero e proprio dilemma: lasciare l'impresa, ossia dare la propria disdetta per percepire l'indennità per insolvenza, oppure restare al servizio dell'impresa con il rischio di perdere il proprio salario. Questa regolamentazione penalizza pertanto coloro che continuano a lavorare per tentare di conservare i posti di lavoro, che è esattamente lo scopo della moratoria concordataria o della dilazione giudiziaria. Con la nuova regolamentazione, l'assicurato potrà far valere l'indennità per insolvenza per i crediti salariali concernenti il periodo precedente la moratoria concordataria o la dilazione giudiziaria senza essere confrontato a questa difficile scelta. Non si può inoltre più contestare che il nuovo articolo 52 capoverso 1 LADI, in combinazione con l'articolo 58 LADI, impedisca il risanamento delle imprese e metta a repentaglio dei posti di lavoro.

Potenziale di risparmio nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Modifica

L'importo massimo rimborsabile fissato a 3 500 franchi dall'ordinanza del DFE sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 2 cpv. 1) dev'essere ridotto a 3 000 franchi per persona in cerca d'impiego e all'anno.

Spiegazione del sistema degli importi massimi

Il sistema degli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2006, funziona nel modo seguente.

I Cantoni possono chiedere ogni anno un importo di 3 500 franchi al massimo per persona in cerca d'impiego per l'organizzazione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ma sono rimborsate unicamente le spese comprovate e necessarie.

Esempio: un Cantone che nel 2006 conta un numero medio di **10 000 persone in cerca d'impiego** può destinare al massimo **35 milioni di franchi (10 000 x 3 500)** all'organizzazione di PML.

Si tratta di un modello di calcolo lineare. Ogni persona in cerca d'impiego incide sull'importo massimo annuo per un ammontare di 3 500 franchi.

Motivazione

Il finanziamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) è disciplinato, dal 1° gennaio 2006, dall'ordinanza dipartimentale menzionata secondo un sistema di importi massimi. Attualmente i Cantoni utilizzano in media 3 000 franchi per persona in cerca d'impiego. Appare quindi opportuno ridurre il limite massimo a 3 000 franchi per persona in cerca d'impiego. Questa riduzione potrebbe peraltro incentivare i Cantoni a scegliere ancor più accuratamente i provvedimenti e quindi a migliorarne l'efficacia. Le osservazioni effettuate dall'entrata in vigore del limite massimo fanno inoltre supporre che alcuni Cantoni che già oggi non raggiungono questo limite utilizzeranno i fondi disponibili ancora più efficacemente per poter mantenere un certo margine di riserva rispetto al nuovo limite.

Il limite massimo può essere adeguato con una semplice modifica dell'ordinanza dipartimentale.

L'elenco dei PML deve tuttavia essere mantenuto così com'è. I Cantoni devono continuare a poter scegliere fra i provvedimenti attualmente esistenti quelli che ritengono più adeguati per i loro disoccupati.

Conseguenze finanziarie

Riducendo il limite massimo da 3 500 a 3 000 franchi si potrebbero risparmiare 60 milioni di franchi all'anno. I rappresentanti dei Cantoni presso la commissione di esperti si sono opposti a un tale abbassamento.

Art. 59 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 1^{quater} e 3^{bis} (nuovo)

^{1bis} I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono suddivisi in provvedimenti di formazione (Sezione 2), provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e provvedimenti speciali (Sezione 4).

^{1ter} Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all'articolo 60.

^{1quater} L'ufficio di compensazione può autorizzare, su richiesta del servizio cantonale, la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi.

^{3bis} Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni del capoverso 3 possono usufruire di provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.

Modifica del capoverso 1^{bis}

Il nuovo capoverso 1^{bis} indica i diversi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML).

Motivazione relativa al capoverso 1^{bis}

Attualmente nella legge manca la definizione dei diversi tipi di provvedimenti, che sono menzionati solo come titoli delle relative sezioni.

Modifica del capoverso 1^{ter}

Il nuovo capoverso 1^{ter} prevede che le persone minacciate dalla disoccupazione possono ora partecipare unicamente ai provvedimenti di formazione.

Motivazione relativa al capoverso 1^{ter}

Questa formulazione stabilisce il principio secondo cui tale categoria di persone non può partecipare a provvedimenti di occupazione né chiedere prestazioni per PML speciali.

Modifica del capoverso 1^{quater}

Introduzione nella legge del principio secondo cui le persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di un licenziamento collettivo possono partecipare a dei PML previo accordo dell'ufficio di compensazione.

Il capoverso 1^{ter} riguarda tutte le persone minacciate dalla disoccupazione, che possono partecipare a un provvedimento di formazione secondo l'articolo 60 LADI (organizzato dai Cantoni), mentre il capoverso 1^{quater} riguarda soltanto le persone colpite dalla disoccupazione nell'ambito di un licenziamento collettivo, che possono partecipare a provvedimenti organizzati direttamente dall'ufficio di compensazione.

Motivazione relativa al capoverso 1^{quater}

Con questa disposizione si inserisce nella legge l'indicazione formale secondo cui le persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di un licenziamento collettivo possono partecipare in linea di massima a dei PML. Attualmente la procedura è disciplinata dall'articolo 98a OADI.

Modifica del capoverso 3^{bis}

Il capoverso 3^{bis} offre ai lavoratori che hanno più di 50 anni la possibilità di proseguire un provvedimento iniziato prima dell'esaurimento del loro diritto all'indennità di disoccupazione, ma non oltre il loro termine quadro per la riscossione della prestazione.

La formulazione di questo capoverso consente agli assicurati che hanno diritto a 640 indennità giornaliere di partecipare a dei provvedimenti fino alla conclusione del loro termine quadro prolungato.

Motivazione relativa al capoverso 3^{bis}

Per favorire la reintegrazione duratura nel mercato del lavoro può essere opportuno che gli assicurati che trovano un impiego mentre frequentano un corso possano nel limite del possibile terminarlo, tanto più che i costi sono già stati pagati.

Il fondo dell'AD assume il 100% dei costi dei provvedimenti iniziati dagli assicurati che hanno più di 50 anni quando avevano ancora diritto all'indennità di disoccupazione anche se questi provvedimenti proseguono dopo l'esaurimento del diritto.

Art. 59d

~~¹Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente.~~

~~²I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti per l'80 per cento dall'assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.~~

Modifica

Stralcio dell'articolo 59d.

Motivazione

Con l'ultima revisione è stato inserito nella legge l'articolo 59d, in base a cui le persone che non hanno diritto all'indennità perché non adempiono il periodo di contribuzione o ne sono state esonerate possono partecipare ai provvedimenti di formazione o di occupazione. I costi di questi provvedimenti sono assunti per l'80% dall'assicurazione e per il 20% dai Cantoni. Nel 2004, i provvedimenti individuali sono costati all'incirca 9,9 milioni di franchi e i provvedimenti collettivi circa 8 milioni, per un totale di 17,9 milioni. L'80% di tali costi, ossia 14,3 milioni, è stato addebitato al fondo dell'AD. L'introduzione dell'articolo 59d ha quindi comportato l'assunzione da parte dell'assicurazione di circa 14,3 milioni di franchi di prestazioni, che in realtà dovrebbero essere finanziate dall'ente pubblico.

Vi sono numerose istituzioni di assicurazione sociale che offrono e finanziano, nell'ambito di varie legislazioni, provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Gli obiettivi di tali istituzioni sono tuttavia diversi. Dato che le varie istituzioni hanno nel frattempo sviluppato un'ampia gamma di PML specifici, l'articolo 59d può essere stralciato: esso dovrebbe infatti costituire unicamente un finanziamento iniziale per la collaborazione interistituzionale (cfr. a riguardo l'art. 92 cpv. 7, secondo cui il fondo di compensazione rimborsa le spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione interistituzionale). Non spetta all'assicurazione contro la disoccupazione finanziare in modo duraturo misure che perseguono gli obiettivi di altre assicurazioni sociali. Il coordinamento di questi provvedimenti deve tuttavia essere garantito nell'ambito della collaborazione interistituzionale, disciplinata dall'articolo 85f, completando l'articolo 119d OADI. Riassumendo, i provvedimenti di cui all'articolo 59d LADI non devono essere soppressi ma finanziati da altre assicurazioni sociali ai sensi della collaborazione interistituzionale.

La partecipazione ai semestri di motivazione, comunque, verrà disciplinata dall'articolo 64a capoverso 1 lettera c, che persegue in tal senso l'idea dell'articolo 59d per i giovani disoccupati.

I rappresentanti dei Cantoni presso la commissione di esperti manifestano dubbi riguardo alla soppressione dell'articolo 59d.

Conseguenze finanziarie

Questa modifica permetterebbe di risparmiare almeno 14 milioni di franchi all'anno.

Art. 59e (nuovo) Sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

¹ L'assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

² L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l'organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

³ L'assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

⁴ La cassa esige dagli organizzatori la restituzione dei sussidi indebitamente riscossi per i provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

⁵ L'assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell'economia fissa l'importo massimo.

Questa nuova regolamentazione comporta la **soppressione** dei seguenti articoli:

- articolo 61 (Sussidi agli organizzatori di provvedimenti di formazione)
- articolo 62 (Estensione delle prestazioni)
- articolo 64b capoverso 1 (Estensione delle prestazioni)

Modifica

Il nuovo articolo 59e riunisce le disposizioni generali che disciplinano la concessione di sussidi per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) e ne introduce altre.

Motivazione, in generale

Questo nuovo articolo risponde alla richiesta di creare nella LADI la base materiale necessaria all'ordinanza del DFE sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (RS 837.022.531).

Motivazione relativa al capoverso 1

Conformemente alla legge sui sussidi, gli organizzatori di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro sono indennizzati per le loro prestazioni. Questo capoverso si rende necessario per i motivi esposti qui di seguito.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere organizzati a titolo collettivo o individuale. Le spese per i provvedimenti individuali sono rimborsate direttamente ai partecipanti in base all'attuale articolo 59 capoverso 1 LADI. Il nuovo articolo 59e riprende sostanzialmente la base legale della concessione diretta di sussidi agli organizzatori di provvedimenti collettivi che era contenuta negli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI, abrogati dalla presente revisione.

Motivazione relativa al capoverso 2

Con questo capoverso viene creata nella legge la base per finanziare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia i nuovi provvedimenti definiti all'articolo 59 capoverso 1^{bis} soltanto se le relative spese sono comprovate e necessarie.

Motivazione relativa al capoverso 3

È ripreso il tenore dell'articolo 62 capoverso 2 e il campo d'applicazione è esteso a tutti i PML. Il rimborso delle spese ai partecipanti si è finora fondato su questa disposizione.

Motivazione relativa al capoverso 4

Questa disposizione disciplina la procedura relativa alla domanda di restituzione presentata dalle casse per i sussidi dei PML collettivi indebitamente riscossi. L'articolo 25 LPGA costituisce una base legale per le domande di restituzione concernenti gli altri provvedimenti. La legge sui sussidi rappresenta un'altra base legale materiale per le domande di restituzione delle prestazioni.

Motivazione relativa al capoverso 5

Questa disposizione conferisce al DFE la competenza di disciplinare, mediante un'ordinanza dipartimentale, la concessione di sussidi per i PML e di fissarne gli importi massimi.

Art. 60 cpv. 2 lett. b

Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

- a. gli assicurati secondo l'articolo 59*b* capoverso 1;
- b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo ~~62 capoverso 2~~ **59e capoverso 3**.

Modifica

Il rinvio contenuto all'articolo 60 capoverso 2 lettera b è adeguato in seguito all'introduzione delle nuove disposizioni dell'articolo 59*e*.

Motivazione

Adeguamento di carattere formale alle nuove disposizioni.

Art. 64a cpv. 1 lett. c, 4 e 4^{bis} (nuovo)

¹ Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

- a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
- b. pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione;
- c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione se
 1. non beneficiano di una formazione professionale completa,
 2. non hanno più di 20 anni, e
 3. non hanno concluso la scuola conseguendo un diploma di maturità.

⁴ ~~Gli articoli~~ L'articolo 16 capoverso 2 lettera c e ~~59d capoverso 1~~ sono applicabili e applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

^{4bis} Il Consiglio federale può prevedere che le persone che non adempiono le condizioni previste negli articoli 13 e 14 capoverso 1 lettera a possano seguire un provvedimento ai sensi dell'articolo 64a capoverso 1 lettera c. I costi di questi provvedimenti sono assunti per l'80 per cento dall'assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.

^{4ter} Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità mensile versata ai partecipanti a un semestre di motivazione che osservano il periodo di attesa.

Modifica del capoverso 1 lettera c

Il tenore della lettera c è completato per delimitare più precisamente la possibilità di seguire un semestre di motivazione al termine dell'obbligo scolastico.

Motivazione relativa al capoverso 1 lettera c

La cerchia delle persone che possono seguire un semestre di motivazione, attualmente definita all'articolo 64a capoverso 1 lettera c, si limita agli assicurati che terminano la scuola dell'obbligo "svizzera" (l'aggettivo "svizzera figura solo nella versione tedesca e francese, mentre in italiano non è menzionato; il relativo commento non riguarda quindi l'italiano). Lo scopo del semestre di motivazione è di procurare un posto di tirocinio o di formazione non soltanto ai giovani che terminano la scuola, ma anche a coloro che non intendono proseguire il tirocinio o che hanno interrotto gli studi liceali o un'altra formazione. Il semestre di motivazione è pertanto un provvedimento concepito specificamente per coloro che terminano la scuola dell'obbligo o interrompono un tirocinio. Le persone che hanno più di 20 anni non sono più incluse in questa categoria. Il nuovo tenore, più ampio, consente a questa cerchia di persone di seguire un semestre di motivazione anche se non hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera. I provvedimenti proposti dall'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) continuano ad avere la priorità. L'UFFT e la SECO hanno convenuto, nell'ambito delle discussioni legate alla prima transizione, di proporre semestri di motivazione dell'assicurazione contro la disoccupazione soltanto se gli altri provvedimenti non danno i risultati sperati.

Modifica del capoverso 4

Stralcio del rinvio all'articolo 59*d* capoverso 1.

Motivazione relativa al capoverso 4

Il rinvio all'articolo 59*d* capoverso 1 dev'essere eliminato in seguito alla sua soppressione nell'ambito della presente revisione (adeguamento redazionale).

Modifica del capoverso 4^{bis}

Tutti i giovani che non sono in possesso di un diploma professionale devono poter partecipare a un semestre di motivazione.

Motivazione relativa al capoverso 4^{bis}

Fino ad ora, grazie all'articolo 59*d*, tutti i giovani che non erano in possesso di un diploma professionale e che non rispettavano le condizioni fissate per il diritto all'indennità avevano comunque il diritto di partecipare a un semestre di motivazione. Con lo stralcio dell'articolo 59*d* previsto dalla presente revisione decade anche la possibilità di partecipare a un semestre di motivazione per questa categoria di persone.

Come è risaputo, una lotta efficace contro la disoccupazione dei giovani si fonda anche su misure di qualificazione specifiche. Solo in questo modo si può combattere una futura disoccupazione. I semestri di motivazione dell'assicurazione contro la disoccupazione si sono rivelati utili e devono essere mantenuti. L'articolo 64*a* capoverso 4^{bis} permette al Consiglio federale di dare ai giovani, nell'ambito di una politica di formazione coordinata su vasta scala, l'opportunità di partecipare ancora, se necessario, a semestri di motivazione. L'articolo 64*a* capoverso 4^{bis} persegue in modo più specifico l'idea dell'articolo 59*d*. Per questo motivo, anche la ripartizione dei costi tra l'assicurazione e i Cantoni dovrebbe essere mantenuta invariata.

Modifica del capoverso 4^{ter}

Base legale per il versamento di indennità durante i semestri di motivazione.

Motivazione relativa al capoverso 4^{ter}

Creazione della base legale, finora mancante, dell'articolo 97*b* OADI. Le persone che non possono esercitare un diritto alle prestazioni dell'AD possono, se adempiono le condizioni richieste, partecipare a un semestre di motivazione nell'ambito della cooperazione interistituzionale. Il fondo dell'assicurazione, tuttavia, non versa loro nessuna indennità.

Art. 66 cpv. 2, 2^{bis} (nuovo) e 3

² Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, ~~soprattutto per disoccupati di una certa età~~, per dodici mesi al massimo.

^{2bis} Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi.

³ Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi. Per gli assicurati che hanno più di 50 anni sono ridotti di un terzo dell'importo iniziale soltanto a partire dalla seconda metà del provvedimento.

Modifica

Gli assegni per il periodo d'introduzione a favore delle persone che necessitano di una particolare introduzione o che hanno una capacità di rendimento ridotta dovranno in futuro essere accordati per 12 mesi ai disoccupati di una certa età in generale e non soltanto eccezionalmente come avviene oggi.

Motivazione

Gli assicurati di una certa età possono già oggi beneficiare degli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi, ma solo in casi eccezionali. Il nuovo tenore del capoverso 2 e il nuovo capoverso 2^{bis} accordano loro un diritto generalizzato agli assegni per il periodo d'introduzione di 12 mesi. La nuova formulazione consente inoltre di accordare un prolungamento delle indennità ad altre persone.

Secondo l'attuale capoverso 3, l'assicurazione assume in media il 40% del salario per la durata degli assegni per il periodo d'introduzione. Con il nuovo capoverso 3, in fin dei conti, è assunto in media il 50% del salario delle persone che hanno più di 50 anni (es.: su 12 mesi di assegni l'assicurazione copre il 60% del salario nei primi 6 mesi e il 40% del salario negli altri sei mesi).

Conseguenze finanziarie

Dal 1° gennaio 2006 i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono soggetti a un limite massimo. Anche con questi provvedimenti supplementari i Cantoni non potranno superare l'importo massimo fissato.

Art. 66c cpv. 1 e 3

¹ Il datore di lavoro paga al lavoratore **gli assegni di formazione** e un salario pari almeno al salario d'apprendista ottenuto nell'ambito di una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale **sugli assegni di formazione** e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

³ ~~La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore, versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico.~~ **La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi padronali alle assicurazioni sociali versati sugli assegni di formazione e l'intera quota dei contributi padronali alla previdenza professionale conformemente alla LPP.**

Modifica

Estensione agli assegni di formazione (AFO) dei pagamenti effettuati direttamente ai lavoratori dal datore di lavoro e corrispondente adeguamento per quanto riguarda il conteggio dei contributi sociali, soprattutto della previdenza professionale.

Motivazione

Affinchè i contributi del lavoratore possano essere versati sul secondo pilastro, si deve tener conto del reddito complessivo. È dunque importante che il datore di lavoro paghi direttamente al lavoratore tutti gli assegni di formazione assieme al salario d'apprendista, che corrisponda l'intero ammontare dei contributi alle assicurazioni sociali sul salario d'apprendista e sugli AFO e che la cassa gli rimborsi la parte a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Se il datore di lavoro pagasse unicamente il salario d'apprendista, non sarebbe tenuto a versare i premi LPP poiché la soglia di reddito prevista per l'assoggettamento alla LPP non sarebbe raggiunta. Prevedendo che il datore di lavoro paghi il salario d'apprendista insieme agli assegni di formazione, si consente il raggiungimento della soglia di assoggettamento alla LPP e si prevencono lacune assicurative del lavoratore. Per questo motivo la cassa rimborsa al datore di lavoro anche l'intera quota versata da quest'ultimo conformemente alla LPP (in base al salario d'apprendista e agli assegni familiari).

Art. 71a cpv. 2^{bis} (nuovo)

2^{bis} L'assicurazione può assumere gli onorari delle organizzazioni che accordano microcrediti per l'esame delle domande di microcredito presentate da questa cerchia di persone.

Modifica

Creazione di una base legale per la concessione di contributi a organizzazioni che accordano microcrediti agli assicurati.

Motivazione

Attualmente non esiste alcuna base legale per il versamento di sussidi a organizzazioni che accordano microcrediti agli assicurati che avviano un'attività indipendente. Questa prestazione è però offerta già oggi dalla SECO.

Art. 71d cpv. 2

² Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere **il termine quadro per la riscossione è prolungato di due annisi** ~~applica un termine quadro di quattro anni~~. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

Modifica

L'articolo 71d capoverso 2 dispone che il termine quadro è prolungato di due anni e non parla più di termine quadro di quattro anni.

Motivazione

Questa nuova formulazione corrisponde a quella delle altre disposizioni della LADI che parlano di un prolungamento di due anni e non di una durata di quattro anni. L'articolo 71d LADI dev'essere uniformato alle altre disposizioni.

Art. 82 cpv. 5

⁵ Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. ~~Può concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare.~~ Il Consiglio federale fissa ~~annualmente i tassi~~ **l'importo** dell'indennità per il rischio di responsabilità.

Modifica

Soppressione della possibilità di concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità. Secondo la regolamentazione attuale, il titolare è adeguatamente indennizzato per il rischio di responsabilità. La base di calcolo dell'indennità verrà fissata mediante ordinanza.

Motivazione

La regolamentazione attuale secondo cui le casse devono essere adeguatamente indennizzate per il rischio di responsabilità si è dimostrata valida e dev'essere mantenuta, ad eccezione dell'assicurazione contro i rischi di responsabilità. Già nel 2003 si era rinunciato alla conclusione di un'assicurazione contro i rischi di responsabilità, in particolare perché le assicurazioni private non sono disposte a coprire questo rischio applicando premi ragionevoli.

La nozione di indennizzo "adeguato" del rischio di responsabilità, così come è interpretata nella prassi attuale, dev'essere definita mediante ordinanza.

L'attuale regolamentazione dell'indennizzo del rischio di responsabilità deve quindi essere sostituita da un'ordinanza dipartimentale. Le federazioni delle casse malati avranno la possibilità di esprimersi in merito prima che sia emanata l'ordinanza.

Art. 85g cpv. 5

⁵ Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. ~~Può concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare.~~ Il Consiglio federale fissa ~~annualmente i tassi~~ **l'importo** dell'indennità per il rischio di responsabilità.

Modifica

Soppressione della possibilità di concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità. Secondo la regolamentazione attuale, i Cantoni sono adeguatamente indennizzati per il rischio di responsabilità. La base di calcolo dell'indennità verrà fissata mediante ordinanza. La questione dev'essere disciplinata come per le casse di disoccupazione all'articolo 82 capoverso 5 LADI.

Motivazione

La regolamentazione attuale secondo cui i Cantoni devono essere indennizzati adeguatamente per il rischio di responsabilità si è dimostrata valida e dev'essere mantenuta, ad eccezione dell'assicurazione contro i rischi di responsabilità, che nella pratica non è risultata opportuna (cfr. commento all'art. 82 cpv. 5 LADI).

La nozione di indennizzo "adeguato" del rischio di responsabilità, così come è interpretata nella prassi attuale, dev'essere definita mediante ordinanza.

L'attuale regolamentazione dell'indennizzo del rischio di responsabilità deve quindi essere sostituita da un'ordinanza dipartimentale. L'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro avrà la possibilità di esprimersi in merito prima che sia emanata l'ordinanza.

Art. 88 cpv. 1 lett. d

¹ I datori di lavoro:

- d. soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d'informazione e annuncio. **In deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA, l'autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.**

Modifica

Il datore di lavoro deve poter soddisfare i suoi obblighi in materia d'informazione e annuncio senza il previo consenso dell'assicurato.

Motivazione

L'articolo 96 LADI (Obbligo d'informazione e annuncio) è stato abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA poiché la regolamentazione che esso prevedeva, per quanto riguarda gli assicurati, era già contenuta negli articoli 28 LPGA (Collaborazione nell'esecuzione), 29 LPGA (Rivendicazione del diritto alle prestazioni), 31 LPGA (Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni) (cfr. il rapporto 85.227 del 26 marzo 1999 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale concernente l'iniziativa parlamentare relativa al diritto delle assicurazioni sociali).

Successivamente, nella prassi, è sorta una controversia sull'opportunità o meno di interpretare l'articolo 28 capoverso 3 LPGA nel senso che il datore di lavoro tenuto a informare in base all'articolo 88 capoverso 1 lettera d LADI (ad es. nell'ambito dell'esame di una sanzione [art. 30 LADI]) può fornire le informazioni richieste soltanto con l'autorizzazione dell'assicurato.

L'articolo 28 capoverso 3 LPGA stabilisce che l'assicurato deve autorizzare il datore di lavoro a fornire informazioni. Lo scopo di questa disposizione non è tuttavia di obbligare il datore di lavoro a chiedere ogni volta l'autorizzazione dell'assicurato. La modifica proposta si fonda sia sul rapporto summenzionato della Commissione del Consiglio nazionale che sulla dottrina (Kieser: commento LPGA).

Art. 90a

La partecipazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo ~~0,15~~ 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Modifica

Adeguamento della partecipazione della Confederazione e dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento pubblico e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro al tasso di disoccupazione medio più elevato.

Motivazione

Il tasso attuale di partecipazione è stato fissato in modo tale che la Confederazione e i Cantoni partecipino insieme al 50% circa delle spese degli uffici di collocamento pubblico e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per una disoccupazione media di 100 000 persone. La partecipazione federale ammonta allo 0,15% della somma dei salari soggetti a contribuzione, quella cantonale allo 0,05%. La partecipazione è fissata in base alla situazione finanziaria (dal 1° gennaio 2008 questo criterio non sarà più applicabile in seguito all'introduzione della nuova perequazione finanziaria) e al numero annuale di giorni di disoccupazione controllata, ripartito tra i Cantoni. Nel 2005 la partecipazione della Confederazione è ammontata a 326 milioni di franchi e quella dei Cantoni a 109 milioni di franchi. Dato che il numero medio di disoccupati è salito a 125 000, aumentano anche le spese degli uffici di collocamento pubblico e i costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Le partecipazioni della Confederazione (art. 90a) e dei Cantoni (art. 92 cpv. 7^{bis}) devono quindi essere aumentate di conseguenza.

Le parti sociali attribuiscono particolare importanza al fatto che la Confederazione e i Cantoni assumano almeno il 50% delle spese degli uffici di collocamento pubblico e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Attualmente la partecipazione della Confederazione ammonta allo 0,12 % della somma dei salari soggetti a contribuzione in base all'articolo 120a LADI, introdotto per un periodo limitato agli anni 2006 - 2008 nell'ambito del programma di sgravio 2004 delle finanze della Confederazione.

Conseguenze finanziarie

Questa modifica apporterebbe all'assicurazione contro la disoccupazione un aumento delle entrate pari a circa 26 milioni di franchi (20 milioni da parte della Confederazione e 6 milioni da parte dei Cantoni).

Art. 90c cpv. 1

¹ Se, alla fine dell'anno, il livello d'indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2 dello 0,5 per cento al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l'1 per cento. **Il Consiglio federale revoca questo aumento se il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge 1 miliardo di franchi.**

Art. 90c cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} **Il Consiglio federale può aumentare l'aliquota di contribuzione prima che l'indebitamento raggiunga il livello di cui al capoverso 1 se tale aumento è opportuno per motivi di politica congiunturale e se l'indebitamento supera già il 2 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Sempre per motivi di politica congiunturale, può anche rinviare l'aumento di due anni al massimo se, alla fine dell'anno, il livello d'indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.**

Art 90c cpv. 2

² Se, alla fine dell'anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio ~~di 2 miliardi di franchi~~ necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoversi 2 e 3. ...

Modifica

Una clausola di flessibilità conferisce al Consiglio federale la possibilità di aumentare l'aliquota di contribuzione prima che l'indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione raggiunga il livello massimo previsto o di rinviare tale aumento. Infine, questo provvedimento volto ad ammortizzare il debito potrà essere abrogato soltanto quando il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge 1 miliardo di franchi. Il capoverso 2 non prevede più un limite fisso di 2 miliardi di franchi per il capitale di esercizio necessario.

Motivazione

Il Consiglio federale deve poter agire con una maggiore flessibilità rispetto a quanto avviene oggi. Se il livello d'indebitamento si avvicina al limite massimo, il Consiglio federale non è più tenuto ad attendere per aumentare l'aliquota di contribuzione se può farlo in una fase congiunturale più favorevole e intervenire quindi in modo anticiclico. Allo stesso modo, deve poter rinviare l'aumento se le previsioni annunciano una ripresa congiunturale entro i prossimi due anni, agendo in modo meno prociclico. Il Consiglio federale può in tal modo

reagire più flessibilmente se altre assicurazioni sociali aumentano la loro aliquota di contribuzione.

Inoltre, il fondo di compensazione dovrebbe poter costituire delle riserve per evitare che – contrariamente a quanto è avvenuto con la revisione del 2003 – l'aliquota di contribuzione sia abbassata in una fase di rallentamento congiunturale in cui un nuovo indebitamento del fondo di compensazione è quasi scontato. Con la possibilità di costituire delle riserve, il finanziamento dell'assicurazione resisterà molto meglio alle oscillazioni congiunturali.

Dopo la revisione del 2003, il capitale di esercizio necessario all'esecuzione della LADI è rimasto al di sotto degli 1,5 miliardi di franchi; questo grazie all'abbassamento dell'aliquota di contribuzione, e quindi ai contributi non incassati, nonché all'accelerazione della procedura di ottenimento dei mutui di tesoreria della Confederazione. L'importo esatto del capitale di esercizio varia tuttavia di anno in anno, soprattutto a causa dei contributi che devono essere rimborsati a fine anno dall'Ufficio centrale di compensazione e dei versamenti anticipati (premi Suva, contributi dei frontalieri, ecc.). Ecco perché bisogna rinunciare a un limite fisso di 2 miliardi di franchi per il capitale di esercizio.

È stata esaminata inoltre esaminata l'opportunità di introdurre un meccanismo che impedisca di incrementare il debito e di “compensare” interamente qualsiasi incremento aumentando i contributi nel corso dell'anno successivo. Questa soluzione è stata scartata perché un simile meccanismo avrebbe, in linea di massima, degli effetti prociclici.

I rappresentanti dei lavoratori presso la commissione di esperti auspicavano contributi più elevati, mentre i rappresentanti dei datori di lavoro chiedevano di aumentare i contributi soltanto temporaneamente qualora fosse raggiunto il limite d'indebitamento.

Art. 92 cpv. 7^{bis}

^{7bis} I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo ~~0,05~~ 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto della capacità finanziaria e del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata. La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall'importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.

Modifica

Adeguamento della partecipazione della Confederazione e dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento pubblico e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro al tasso di disoccupazione medio più elevato.

Motivazione

Il tasso attuale di partecipazione è stato fissato in modo tale che la Confederazione e i Cantoni partecipino insieme al 50% circa delle spese degli uffici di collocamento pubblico e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per una disoccupazione media di 100 000 persone. La partecipazione federale ammonta allo 0,15% della somma dei salari soggetti a contribuzione, quella cantonale allo 0,05%. La partecipazione è fissata in base alla situazione finanziaria (dal 1° gennaio 2008 questo criterio non sarà più applicabile in seguito all'introduzione della nuova perequazione finanziaria) e al numero annuale di giorni di disoccupazione controllata, ripartito tra i Cantoni. Nel 2005 la partecipazione della Confederazione è ammontata a 326 milioni di franchi e quella dei Cantoni a 109 milioni di franchi. Dato che il numero medio di disoccupati è salito a 125 000, aumentano anche le spese degli uffici di collocamento pubblico e i costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Le partecipazioni della Confederazione (art. 90a) e dei Cantoni (art. 92 cpv. 7^{bis}) devono quindi essere aumentate di conseguenza.

I rappresentanti dei Cantoni presso la commissione di esperti si sono opposti a questo aumento. Le parti sociali hanno invece attribuito particolare importanza al fatto che la Confederazione e i Cantoni assumano almeno il 50% delle spese degli uffici di collocamento pubblico e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Conseguenze finanziarie

Questa modifica apporterebbe all'assicurazione contro la disoccupazione un aumento delle entrate pari a circa 26 milioni di franchi (20 milioni da parte della Confederazione e 6 milioni da parte dei Cantoni).

Art. 94 cpv. 1

¹ Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, ~~dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile o alla protezione civile~~ in virtù della legge sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell'AVS/AI e di assegni familiari previsti dalla legge.

Modifica

Adeguamento materiale dovuto alla modifica di un'altra legge.

Motivazione

I beneficiari di prestazioni, in base alla legge sulle indennità di perdita di guadagno, sono persone che prestano servizio militare, servizio civile o di protezione civile e ora anche le donne in congedo maternità.

Art. 95 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo ~~agli articoli~~ 55 e 59e capoverso 4.

^{1bis} L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, ~~dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile,~~ in virtù della legge sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliera versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGGA, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.

Modifica del capoverso 1

Rinvio all'articolo 59e capoverso 4 introdotto dalla presente revisione.

Motivazione relativa al capoverso 1

L'articolo 25 LPGGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro (PML) (cfr. art. 1 cpv. 3 LADI). Per questo motivo nella LADI non esiste alcuna base legale che consenta di esigere la restituzione dei sussidi da parte degli organizzatori di PML collettivi.

Con la revisione tecnica della legge è stato creato un nuovo articolo 59e capoverso 4, una base legale formale che permette di esigere la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse in materia di PML collettivi. È quindi necessario introdurre un rinvio a questa disposizione nell'articolo 95 LADI.

Modifica del capoverso 1^{bis}

Adeguamento materiale dovuto alla modifica di un'altra legge.

Motivazione relativa al capoverso 1^{bis}

I beneficiari di prestazioni, in base alla legge sulle indennità di perdita di guadagno, sono persone che prestano servizio militare, servizio civile o di protezione civile e ora anche le donne in congedo maternità.

Art. 96c cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Se necessario all'esecuzione della legge sul collocamento e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC) e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i LADI) possono scambiarsi dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

Modifica

Il trasferimento di dati dai sistemi SPAD, RIS e UCC, finora disciplinato soltanto nella nuova ordinanza sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) entrata in vigore il 1° novembre 2006, dev'essere sancito nella legge per motivi formali.

Motivazione

Il trasferimento di dati dai sistemi SPAD, RIS e UCC, finora disciplinato soltanto nella nuova O-COLSTA, viene così prescritto anche a livello di legge. Il trasferimento di dati, praticato già da diversi anni, è indispensabile per lo svolgimento dei compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Esso permette tra l'altro di evitare doppioni. La stessa regolamentazione sarà introdotta anche nell'articolo 35 capoverso 3^{bis} della legge sul collocamento (LC) in quanto i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione devono essere disciplinati in entrambe le leggi.

Art. 97a cpv. 1 lett. fn. 6 (nuovo)

f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

6. alle autorità competenti in materia di stranieri, qualora necessitino dei dati e delle informazioni per poter applicare la legge sugli stranieri.

Modifica

Aggiunta della comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di stranieri.

Motivazione

La nuova legge sugli stranieri (LStr) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 prevede, all'articolo 97 capoverso 2, che le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su richiesta motivata, a fornire alle autorità in materia di stranieri i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della LStr. Siccome le disposizioni sulla protezione dei dati che disciplinano la comunicazione dei dati devono essere sancite, oltre che nelle leggi federali interessate, anche nelle leggi specifiche delle assicurazioni sociali, occorre completare la LADI aggiungendo la comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di stranieri. Nella risposta alla mozione Müller Walter (07.3055), Comunicazione di dati degli uffici di collocamento alle autorità cantonali di polizia degli stranieri, il Consiglio federale si dichiara d'accordo a introdurre questo punto nella LADI in occasione della sua prossima revisione.

Art. 98

Gli assicuratori e gli organi di esecuzione sono esentati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Modifica

Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto.

Motivazione

L'esenzione fiscale degli assicuratori e degli organi di esecuzione per le imposte dirette è disciplinata dall'articolo 80 LPGGA. In seguito all'entrata in vigore della LPGGA (1° gennaio 2003), l'articolo 98 LADI, che disciplinava l'esenzione dei titolari per l'imposta sul reddito e sulla sostanza, è stato abrogato. L'imposta sul valore aggiunto, quale imposta indiretta, non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 80 LPGGA.

Conseguenze finanziarie

Risparmio di 4 milioni di franchi all'anno.

Art. 100 cpv. 2

² In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nell'ambito dell'articolo 85b LADI.

Modifica

Delega di competenza nella legge.

Motivazione

Il senso e lo scopo dell'articolo 100 capoverso 2 LADI è quello di alleviare i compiti degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione (FF 1999 4114). Questo sgravio è concretizzato dall'articolo 127 capoverso 1 OADI, secondo cui le opposizioni contro decisioni emanate dagli URC possono essere esaminate dai servizi cantonali. La possibilità di una delega più ampia di questi compiti, come potrebbe suggerire un'interpretazione puramente linguistica, che consenta ai servizi cantonali di decidere in merito alle opposizioni contro le decisioni delle casse di disoccupazione pubbliche o private, non è invece desumibile dai lavori legislativi. L'attuale formulazione lascia supporre che il Cantone potrebbe istituire altri organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione, indipendenti dai servizi cantonali, a cui affidare la competenza in materia di opposizioni.

La restrizione formulata all'articolo 127 capoverso 1 OADI corrisponde all'idea iniziale del legislatore (LADI 2003) di centralizzare le opposizioni contro le decisioni degli URC di un Cantone e dev'essere trasposta nella legge. L'articolo 127 capoverso 2 OADI potrà invece essere stralciato nell'ambito della revisione dell'OADI essendo sostanzialmente già iscritto nell'articolo 52 capoverso 1 LPGA.

*Titolo ottavo: Disposizioni penali*³⁶¹

Art. 105

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,

chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest'ultimo,

chiunque viola l'obbligo del segreto,

chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come **impiegato** di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone,

è punito **con una pena pecuniaria di al massimo 180 aliquote giornaliere**³⁶²; se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale³⁶³ commina una pena più grave, ~~con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi. Le due pene possono essere eumulate.~~

³⁶¹ ~~A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).~~

³⁶² **Nuovo testo giusta la LF del 13 dicembre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2007 (RU 2006 3459)**

³⁶³ RS 311.0

Modifica

Adeguamento al termine usato nel paragrafo 5 dell'articolo 106.

Adeguamento delle disposizioni penali della LADI al nuovo Codice penale riveduto, in vigore dal 1° gennaio 2007 (CP).

Motivazione

Nell'ambito della revisione della LADI del 2003, il termine "funzionario" nell'articolo 106 è stato sostituito con "impiegato".

Invece della detenzione, il CP prevede ora delle pene detentive a partire da sei mesi o delle pene pecuniarie. I sei mesi di detenzione corrispondono ora a 180 aliquote giornaliere (cfr. art. 333 cpv. 2 lett. c CP).

*Titolo ottavo: Disposizioni penali*³⁶¹

Art. 106

Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,

chiunque viola il suo obbligo d'annunciare,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti,

chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,

chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure

chiunque, come titolare della cassa di un'organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,

è punito con la una multa ~~fino a 5 000 franchi~~, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.

³⁶¹ ~~A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS-311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).~~

Modifica

Adeguamento delle disposizioni penali della LADI al nuovo Codice penale riveduto, in vigore dal 1° gennaio 2007 (CP).

Motivazione

La multa fino a 5 000 franchi prevista dall'articolo 106 LADI corrisponde alla multa massima prevista dal vecchio CP. È preferibile non più menzionare questo importo nella LADI affinché la multa massima possa essere sistematicamente allineata all'importo previsto dal CP, attualmente di 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP). Qualsiasi modifica di questo importo sarà ora applicabile senza dover adeguare la LADI.

Modifica del diritto vigente

Legge sul collocamento

La legge sul collocamento è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1 lett. e e 3^{bis} (nuovo)

¹ La SECO gestisce un sistema d'informazione che serve a:

e. agevolare la collaborazione degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con i collocatori privati e i datori di lavoro.

^{3bis} Se necessario all'esecuzione della legge sul collocamento e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC) e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i LADI) possono scambiarsi dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.

Modifica

Questa disposizione, già integrata nella nuova ordinanza sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) il 1° novembre 2006, viene formalmente sancita nella legge.

Lo stesso vale per il trasferimento di dati da altri sistemi (SPAD, RIS, UCC), finora previsto soltanto nell'O-COLSTA.

Motivazione

Una disposizione di questo tipo (disposizione che definisce lo scopo) non può essere prevista soltanto a livello di ordinanza, ma deve essere sancita formalmente in una legge. Dato che l'O-COLSTA si basa segnatamente sulla LC, l'articolo 35 di questa legge deve essere completato.

Il trasferimento di dati dai sistemi SPAD, RIS e UCC, finora disciplinato soltanto nella nuova O-COLSTA, viene così prescritto anche a livello di legge. Il trasferimento di dati, praticato già da diversi anni, è indispensabile per lo svolgimento dei compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Esso permette tra l'altro di evitare doppioni. La stessa regolamentazione è introdotta anche all'articolo 96c capoverso 2^{bis} in quanto i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione devono essere disciplinati in entrambe le leggi.

Disposizione transitoria della modifica del ...

L'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 2 ammonta al 2,4 per cento fino alla fine dell'anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge 1 miliardo di franchi. Per lo stesso periodo è riscosso un contributo di solidarietà dell'1 per cento sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo.

Motivazione

La modifica dell'articolo 3 capoverso 2 porta l'aliquota di contribuzione ordinaria attuale dal 2 al 2,2%. La presente disposizione transitoria prevede di aumentare temporaneamente la nuova aliquota di contribuzione al 2,4%. Allo stesso tempo si prevede di riscuotere un cosiddetto contributo di solidarietà dell'1% sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo (106 800 e 267 000 franchi). Entrambe le misure sono necessarie poiché solo così sarà possibile rimborsare il debito dell'assicurazione.

Un aumento dello 0,2% permetterebbe di incrementare le entrate di 460 milioni di franchi all'anno. L'introduzione del cosiddetto contributo di solidarietà comporterebbe un incremento delle entrate pari a 160 milioni di franchi all'anno. Nell'ipotesi che il debito dell'assicurazione raggiunga i 4,5 miliardi di franchi al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale della LADI, che dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2011, potrebbero essere rimborsati entro nove anni (le entrate supplementari e i risparmi previsti in rapporto alle spese calcolate, partendo da un numero medio di 125 000 disoccupati, genererebbero un'eccedenza di 47 milioni di franchi che potrebbero contribuire ad ammortizzare il debito).

Questo provvedimento sarebbe applicato per un periodo limitato, ossia finché il fondo di compensazione non abbia costituito una riserva di 1 miliardo di franchi, grazie alla quale l'assicurazione contro la disoccupazione resisterebbe molto meglio alle oscillazioni congiunturali.

Conseguenze finanziarie

Ciò comporta ogni anno un incremento delle entrate di circa 620 milioni di franchi.